

Prot. DAC/CRV/4126/2013

IL VICE DIRETTORE

VISTA la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni recante norme in materia di organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 recante "approvazione del regolamento di esecuzione della predetta legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165, recante "norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003 n. 385, recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma di monopoli di Stato";

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e, in particolare, l'articolo 24, comma 42, come modificato dall'articolo 1, comma 407, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina delle modalità di istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché di rilascio e rinnovo di patentini;

VISTO l'art. 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 novembre 2012, con il quale sono state trasferite all'ente incorporante le funzioni nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 1° dicembre 2012, prot. 31223 R.I., con la quale il dott. Luigi Magistro, vicedirettore area monopoli, è delegato ad adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'ambito delle attività riconducibili alle missioni istituzionali dell'Amministrazione stessa;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 38 del 21 febbraio 2013 adottato ai sensi dell'articolo 24 comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 2, comma 4, che demanda ad un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adozione delle disposizioni applicative per le modalità di calcolo della distanza tra locali destinati alla vendita dei tabacchi, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;



CONSIDERATA la necessità di stabilire le modalità per il calcolo della distanza, intesa come il percorso pedonale più breve, tra locali destinati alla vendita di tabacchi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

#### ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

La distanza tra locali destinati alla vendita dei tabacchi deve essere calcolata sulla base del percorso pedonale più breve determinato, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, secondo le seguenti prescrizioni:

- a) per percorso pedonale si intende il tragitto ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione in relazione alla via che un pedone è autorizzato a percorrere senza violare le norme sulla circolazione viaria;
- b) la misurazione delle distanze tra i locali, deve essere effettuata fra gli assi dei rispettivi ingressi;
- c) se l'ingresso è in parte occupato da vetrina, l'asse sarà costituito dal punto mediano dell'effettivo accesso al locale;
- d) ove per il locale siano stati designati più ingressi, la distanza sarà presa dall'asse dell'ingresso più prossimo all'altro locale per il quale si vuole conoscere la distanza. Si indicano quali ingressi esclusivamente quelli fruibili dall'utenza, con esclusione specifica di quelli secondari di servizio;
- e) stabilito come punto di partenza l'asse dell'ingresso, per mettersi nelle condizioni medie del pedone, ci si scosterà di un metro dall'ingresso, mantenendo, possibilmente, costante tale distanza di un metro lungo tutto il percorso, indipendentemente dalla larghezza del marciapiedi. Ove il marciapiedi abbia larghezza inferiore al metro, si seguirà il ciglio del marciapiedi stesso onde evitare di scendere sulla sede stradale. In mancanza del marciapiedi si seguirà il margine della carreggiata. Il punto d'arrivo, analogamente a quello di partenza, è individuato mantenendo rispetto all'ingresso del locale d'arrivo il medesimo scostamento iniziale. Resta inteso che, ai fini della quantificazione della distanza, non dovrà essere computato il predetto scostamento, né alla partenza e né all'arrivo, anche nel caso in cui, lo stesso, risultasse inferiore al metro;
- f) il calcolo della distanza deve essere effettuato non computando gli ostacoli naturali o artificiali presenti lungo il percorso;
- g) gli attraversamenti stradali, in presenza di strisce pedonali, dovranno essere effettuati lungo l'asse mediano delle stesse.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, 27 MAR. 2013

Il Vice Direttore  
Luigi Magistro

